



# Novità in volo



Considerata la vastità del traffico aereo, ritardi, cancellazioni e disservizi vari sono all'ordine del giorno. Eppure, malgrado le norme già esistenti, solo una piccolissima percentuale di sfortunati passeggeri ottiene realmente un risarcimento dopo aver presentato una denuncia contro la compagnia aerea responsabile. Ben vengano, quindi, nuove regole UE su viaggi e rimborsi aerei. Si tratta del progetto di legge approvato il 5 febbraio 2014 dal Parlamento europeo, a Strasburgo, che potrebbe essere operativo già dal prossimo anno.

Con le nuove regole, i ritardi aerei non saranno calcolati più alla partenza, bensì al punto di arrivo. Ogni compagnia dovrà mettere a disposizione personale di contatto presso ogni aeroporto per informare i passeggeri sui loro diritti, per fornire loro assistenza e per raccogliere gli eventuali reclami. Anche le ore di attesa in aeroporto nella più totale incertezza dovrebbero essere archiviate: in caso di voli ritardati, le informazioni sulla riprogrammazione del viaggio dovranno essere fornite entro e non oltre 30

minuti dopo l'orario iniziale di partenza. Inoltre, dopo un certo *delay*, scattano i rimborsi: 300 euro dopo 3 ore di ritardo sui voli fino a 2.500 chilometri; 400 euro per 5 ore; 600 euro dopo un rinvio di 7 ore. Buone notizie anche sul fronte del bagaglio a mano, con l'introduzione di maggiore flessibilità. Le compagnie saranno tenute a pubblicare meglio le informazioni e a tutti i viaggiatori dovrà essere consentito di portare in cabina, gratuitamente,

anche soprabiti e una borsa di dimensioni standard con gli acquisti effettuati in aeroporto.

Prevista anche l'eventualità del fallimento della compagnia aerea, che non potrà più ripercuotersi sui passeggeri, grazie a meccanismi di garanzia e assicurazioni. Il nuovo provvedimento istituisce il criterio del "silenzio-assenso", secondo il quale il vettore ha due mesi di tempo per fornire una risposta completa al mittente del reclamo, al termine dei quali le sue istanze saranno da considerare accolte. Se il rimborso viene negato per "circostanze eccezionali", il passeggero ha diritto ad una spiegazione completa per iscritto: il testo prevede un elenco esaustivo di tali circostanze, che includono l'impatto con volatili, l'instabilità politica e le vertenze di lavoro impreviste. Nel caso di "circostanze straordinarie" di lunga durata – come la crisi della nube di cenere del 2010 –, il passeggero ha diritto ad un alloggio pagato per un massimo di 5 notti. Il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione in prima lettura; il prossimo *step* è l'approvazione del Consiglio dei ministri dei 28 paesi dell'Ue che, secondo la procedura di codecisione, potrà ora accettare la posizione dei deputati o adottarne una propria e discuterla successivamente con il Parlamento. ■

A decorrere dal 31 gennaio 2014 entrano in vigore le nuove regole per il trasporto dei liquidi da portare in cabina (sulla scorta del Regolamento di esecuzione (UE) N. 246/2013 della Commissione del 19 marzo 2013). In sintesi, a partire dalla predetta data, i liquidi acquistati al *duty free* di qualsiasi aeroporto o compagnia aerea possono essere portati come bagaglio a mano: il liquido del *duty free* e la prova di acquisto devono essere sigillati al momento dell'acquisto dentro un sacchetto di sicurezza dotato di bordo rosso, che non deve essere aperto sino all'arrivo alla destinazione finale. Si possono portare a bordo, nel bagaglio a mano, anche liquidi in contenitori di capienza non superiore a 100 ml. inseriti in un sacchetto di plastica trasparente, richiudibile, di capienza non superiore a 1 litro. Ed ancora, medicinali e prodotti dietetici particolari - come alimenti per neonati - necessari per il viaggio (potrebbe essere richiesta la prova di autenticità di tali prodotti). Non si possono, invece, portare tutti gli altri liquidi, aerosol e gel che devono essere inseriti nel bagaglio da stiva.

Se volete rivolgere qualche domanda all'avvocato Roberta Borghini potete scrivere a: [avv.borghini@alice.it](mailto:avv.borghini@alice.it)